



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE PRESSO  
LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO  
E DELLA DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
DEL MINISTERO DELLA CULTURA**

T R A

**La DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO del MINISTERO DELLA CULTURA** - (di seguito per brevità denominata semplicemente “l’Amministrazione” e/o “il Ministero”), con sede in 00185 Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, Codice Fiscale e Partita IVA 97804160584, in funzione di Stazione Appaltante anche della Direzione generale Spettacolo, rappresentata dal Dott. Nicola Borrelli, nato a Benevento (BN) il 3 ottobre 1967, nella sua qualità di Direttore Generale

**da una parte**

E

**La Società WORLDOMATIC S.R.L.**, con sede legale in 00175 Roma, Via Quinto Publicio 37, part. IVA / Codice Fiscale 10437391005, n. Iscrizione REA RM - 1232752, (di seguito denominata per brevità “Affidatario” e/o “Concessionario”), in persona dell’Amministratore Unico in qualità di rappresentante legale Sig. Ottavio Della Portella, nato a Roma il 1° giugno 1970

**dall’altra parte**

entrambi nel seguito denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti.

**PREMESSO CHE**

- I. il Ministero aveva la necessità di affidare il servizio di erogazione di bevande fredde e calde, nonché di snack ed alimenti, mediante distributori automatici eroganti il resto, da rendersi in favore dei dipendenti, del personale autorizzato e dell’utenza esterna all’interno delle sedi della Direzione generale Cinema e audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo in Roma, P.zza S. Croce in Gerusalemme 9/A;
- II. a tal fine ha esperito, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., un’indagine di mercato informale nei confronti di alcuni operatori economici individuati sul MEPA ed abilitati alla categoria “*Servizi di Gestione Distributori*”



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

*automatici/Vending machine*”, per l’affidamento in concessione del servizio de quo;

- III. all’esito dei sopralluoghi effettuati e dell’esame delle offerte pervenute, giusta determina rep. n. 20 del 24 gennaio 2023 a firma di entrambi i Direttori generali, l’Amministrazione ha deciso di affidare il servizio all’operatore economico WORLDMATIC S.R.L., cod. fisc. / part. IVA 10437391005, con sede a 00175 Roma (RM), Via Quinto Publicio 37, per il periodo di anni 3 (tre), a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

Tanto premesso, le Parti, come sopra individuate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse che precedono e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Art. 2 - Oggetto**

Il Ministero affida in concessione all’operatore economico WORLDMATIC S.R.L., cod. fisc. / part. IVA 10437391005, con sede a 00175 Roma (RM), Via Quinto Publicio 37, che accetta, il servizio di erogazione di bevande fredde e calde, nonché di snack ed alimenti, a mezzo distributori automatici eroganti il resto, all’interno delle sedi degli uffici della Direzione generale Cinema e della Direzione generale Spettacolo del Mic in Roma (RM), Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/A.

Il servizio verrà erogato a favore del personale, composto complessivamente da circa 200 dipendenti fra personale interno ed esterno, presenti presso la sede indicata.

L’utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo da parte del personale dell’Amministrazione, pertanto, la società Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l’eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.

L’oggetto del servizio sarà articolato in:

► servizio principale: la gestione della distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati, spremute ed acqua potabile microfiltrata, garantendo l’indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti, da effettuarsi mediante distributori automatici e/o erogatori di acqua potabile, da installare presso la sede dell’Amministrazione.

► servizi accessori: i servizi connessi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso, quali:



## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei distributori automatici, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
- la pulizia interna ed esterna dei distributori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti connessi e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

La gestione del servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle attività nel rispetto della vigente normativa e del Capitolato Tecnico allegato; tali attività dovranno essere svolte dal personale dell'operatore economico affidatario per tutta la durata del Contratto.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti, nelle modalità previste dall'offerta.

### **Art. 3 - Durata e canone**

Il servizio in prestazione sarà attivato entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata triennale, con facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi per un uguale periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il canone annuo che l'Affidataria dovrà corrispondere all'Agenzia del Demanio per ogni distributore installato di cui all'Art. 2 resta convenuto in euro 300,00 (trecento/00), come da comunicazione dell'Agenzia medesima del 20 dicembre 2022.

Le modalità di corresponsione del predetto canone saranno convenute tra l'Affidataria e l'Agenzia del Demanio con apposito atto.

L'Amministrazione non garantisce gli incassi così come stimati all'art. 5 del Capitolato Tecnico e nella determina a contrarre, entrambi allegati al presente contratto, trattandosi di importi calcolati per indicare un valore presunto del servizio da affidare.

### **Art. 4 - Pagamento delle utenze**

Il canone relativo alla fornitura di energia elettrica e acqua saranno a carico del Ministero della cultura.

### **Art. 5 - Catalogo dei prodotti**



## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento all'offerta formulata il 10 gennaio 2023, in sede di procedura di affidamento, ed al successivo progetto inviato all'Amministrazione il 20 gennaio 2023.

Inoltre il Concessionario si impegna a fornire prodotti di prima qualità e, ove possibile, a garantire la freschezza della materia prima utilizzata.

Per quanto riguarda le dosi da impiegare per i generi di caffetteria e la miscita delle bevande, esse dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia.

È fatto assoluto divieto al Concessionario di inserire nei distributori automatici qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e tabacchi o prodotti contenenti tabacco.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del servizio sull'ambiente, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare, nei distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico).

L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità del Concessionario. È fatto assoluto divieto di mantenere nei distributori automatici prodotti scaduti, ammolorati o contenuti in confezioni rovinare.

Il Concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi, e solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

La vendita di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di cibi prodotti con validità oltre la data di scadenza darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

### **Art. 6 - Prezzi**

Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del servizio, corrispondente a quello indicato nell'offerta.

Dovrà inoltre essere inserita un'indicazione separata per i prodotti aventi caratteristiche particolari.

Trattandosi di un contratto triennale, non è ammessa la revisione annuale dei prezzi dei prodotti.

Eventuali aumenti applicati saranno motivo di risoluzione del presente contratto.



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

### **Art. 7 - Obblighi a carico del Concessionario**

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione del servizio, nonché del rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico.

Il Concessionario dovrà eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti della procedura, dalla propria offerta, e dalla normativa vigente.

### **Art. 8 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

L'Affidataria è obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Affidataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Affidataria è sottoposta, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

### **Art. 9 - Responsabile del servizio**

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'Affidataria designerà un responsabile del servizio in prestazione cui affidare la direzione complessiva dello stesso, dando contestualmente atto che egli/ella possiede qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.

Funzione del responsabile è quella di controllare giornalmente che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente Contratto, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio ed essere presente ai controlli di conformità del servizio.

Il responsabile del servizio è referente unico dell'intero servizio affidato in concessione e deve pertanto mantenere un contatto continuo con il/i referente/i dall'Amministrazione.

### **Art. 10 - Norme sulla sicurezza**



## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

L’Affidataria, in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l’informativa sulla sicurezza per la sede oggetto del servizio in prestazione.

Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l’Affidataria dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con il Ministero nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dal Ministero.

L’Affidataria dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s’impegnerà altresì a segnalare al Ministero eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto.

### **Art. 11 - Garanzia fideiussoria e copertura assicurativa**

L’Affidataria si impegna a costituire ed a trasmettere all’Amministrazione, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con durata pari a quella di efficacia del presente Contratto.

L’Affidataria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell’Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

Per questo motivo, l’Affidataria si impegna a trasmettere all’Amministrazione nello stesso termine (10 giorni), copia della polizza assicurativa R.C. (Responsabilità Civile: verso terzi, verso prestatori di lavoro, prodotti, incendio, rischi accessori, ecc.) a copertura dei rischi e dei danni connessi all’attività descritta nel presente Contratto, di validità non inferiore al tempo previsto per l’esecuzione del servizio.

L’Affidataria ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

L’Affidataria si obbliga a rilasciare ogni anno all’Amministrazione copia dell’ultima quietanza per l’anno in corso, attestante l’avvenuto pagamento della rata annuale.

### **Art. 12 - Inadempienze e penali**

Ove, per cause imputabili all’Affidataria, il servizio in prestazione non venga attivato entro il termine di cui al precedente articolo 3, sarà applicata, a valere sulla garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.



## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Qualora, nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze, l'Amministrazione, senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese sostenute per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Affidataria, avrà la facoltà di chiedere l'applicazione di una penale per ognuna delle inadempienze sotto indicate:

euro 500,00 (cinquecento/00), per:

- ogni rilevamento di grave carenza di manutenzione ordinaria dei distributori

euro 1500,00 (millecinquecento/00), per:

- ogni caso accertato di tossinfezione alimentare riconducibile da parte delle autorità competenti all'Affidataria, fatto salvo il diritto di risoluzione immediata.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle predette penali verranno contestati all'Affidataria, che dovrà comunicare in forma scritta all'Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ritenute accettabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l'Amministrazione stessa procederà a richiedere l'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, procederà a comunicare le inadempienze all'Affidataria per l'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11, senza necessità di diffida o di domanda giudiziale.

Qualora l'ammontare della predetta garanzia si dovesse ridurre per effetto dell'applicazione delle penali di cui al presente articolo o per altra causa, l'Affidataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello del ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel predetto termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto.

Al termine del presente contratto, qualora l'Affidataria non abbia provveduto agli interventi necessari per riparare eventuali danni o reintegri, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando al medesimo i relativi costi maggiorati di una penale pari al 30% dei costi stessi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

### **Art. 13 - Cessione e subconcessione**

Resta vietata la cessione del presente contratto. E' fatto, altresì, divieto di cessione o sub concessione della totalità o di parte dei servizi oggetto della prestazione.

### **Art. 14 - Cessazione del servizio**



## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, l’Affidataria dovrà provvedere a proprie spese alla disinstallazione delle apparecchiature, delle attrezzature e degli arredi dallo stesso forniti. Nel caso in cui venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell’Affidataria ovvero dall’inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, la Concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari a riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante.

### **Art. 15 - Risoluzione**

Oltre che nei casi previsti dal presente contratto, quest’ultimo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile:

- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di procedure di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidataria;
- qualora la prestazione venga sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- qualora non vengano rispettati da parte dell’Affidataria i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;
- in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di cui agli artt. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

L’Affidataria, a pena di risoluzione del presente atto, è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di concessione.

La risoluzione darà, inoltre, diritto al Ministero di rivalersi su eventuali crediti dell’Affidataria, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

### **Art. 16 - Recesso**

Il Ministero potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto. E’ escluso qualsiasi ulteriore indennizzo per il mancato guadagno.

### **Art. 17 - Spese contrattuali**

Saranno a carico dell’Affidataria tutte le eventuali spese contrattuali; i tributi e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico delle parti, secondo le disposizioni di legge vigenti.





## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

### **Art. 18 - Condizione sospensiva**

Il presente contratto mentre vincola l’Affidataria fin dall’atto della sua sottoscrizione, avrà effetto nei riguardi del Ministero solo dopo la registrazione e la sua approvazione da parte dei competenti organi.

### **Art. 19 - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Si richiamano le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### **Art. 20 - Foro competente**

Per tutte le controversie riguardanti l’applicazione, l’efficacia, l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Art. 21 - Domicilio delle parti**

Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivante, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente atto.

Per la Concessionaria-Affidataria

Per il Ministero

---

---

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. cod. civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: articolo 7 (Obblighi a carico del Concessionario); articolo 8 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); articolo 10 (Norme sulla sicurezza); articolo 12 (Inadempienze e penali); articolo 13 (Cessione e subconcessione); articolo 15 (Risoluzione); articolo 16 (Recesso); articolo 17 (Spese contrattuali); articolo 18 (Condizione sospensiva); articolo 19 (Riservatezza e trattamento dei dati personali); articolo 20 (Foro competente).



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Per la Concessionaria-Affidataria

Per il Ministero

---

---

*Allegati:*

1. Determina a contrarre rep. n. 20 del 24 gennaio 2023;
2. Capitolato Tecnico del 22 dicembre 2022 sottoscritto dalla Concessionaria.